



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 29 del 04.10.2021

**OGGETTO:** Approvazione regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addi **QUATTRO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18,15** e **seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Micalizzi Rita	<b>SI</b>	9)	Bosco Agatino Salvatore	<b>SI</b>
2)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	<b>SI</b>	10)	Barbagallo Alessia Anna	<b>SI</b>
3)	Di Blasi Caterina	<b>SI</b>	11)	Palumbo Francesco	<b>SI</b>
4)	Saglimbeni Daniele	<b>SI</b>	12)	Fichera Simona	<b>NO</b>
5)	Leotta Giuseppe	<b>SI</b>			
6)	Schilirò Roberto	<b>SI</b>			
7)	Pollastri Gianpiero	<b>SI da remoto</b>			
8)	Tornatore Emanuele	<b>SI</b>			

<b>Presenti n. 11</b>	<b>Assenti n. 01</b>
-----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Maria Antonella Laura, Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni.

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Tornatore Emanuele e Barbagallo Alessia.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

**Il Presidente** dà quindi lettura della proposta di deliberazione n. 4 all'o.d.g. avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ”.

**Il Consigliere Saglimbeni** relaziona, come Presidente della I Commissione, sui lavori della Commissione stessa in merito alla proposta di deliberazione in oggetto, approvata in quella sede all'unanimità dei partecipanti con 3 voti favorevoli. Rammenta che, al momento del proprio insediamento, questa Amministrazione ha ereditato un'Ordinanza adottata dal precedente Sindaco per vietare l'installazione degli impianti con tecnologia 5G, nonché i contenziosi instaurati con le maggiori Società di telecomunicazioni e telefonia mobile in relazione a tale atto; ricorda che, seppure questa Amministrazione non condividesse *in toto* i contenuti della suddetta Ordinanza, considerata l'importanza di non fermare il progresso tecnologico ma al contempo essere un'Amministrazione attenta che vigila sulla salute dei cittadini, d'accordo con il Segretario Generale, dott.ssa Freni, e il legale patrocinante nel contenzioso, avv. D'Alia, ha comunque deciso di non procedere alla revoca immediata dell'Ordinanza stessa – la cui efficacia era destinata a cessare con l'approvazione di un Regolamento comunale che disciplinasse l'installazione degli impianti in questione - per evitare un aggravio della posizione dell'Ente nell'ambito dei contenziosi pendenti e per avere il tempo di lavorare alla stesura del Regolamento che il Consiglio stasera si appresta a votare.

Alle ore 20.03 il Consigliere Di Blasi si allontana dall'aula. I presenti risultano pertanto n. 10 (dieci).

**Il Consigliere Barbagallo** dà lettura di un articolo sui danni che le antenne telefoniche possono causare per sottolineare l'importanza del Regolamento in questione, a tutela della salute pubblica, e conferma di aver lavorato bene insieme ai colleghi della Commissione.

**Il Consigliere Saglimbeni** aggiunge che, con l'approvazione del Regolamento in discussione, cesseranno gli effetti della citata Ordinanza Sindacale e, verosimilmente, si risolveranno i contenziosi al momento in essere con le Società di telefonia.

**Il Consigliere Schilirò** si complimenta per il lavoro svolto dal Presidente della I Commissione, vista l'importanza dell'argomento, e con il Consigliere Barbagallo per la sensibilità dimostrata, prova che si può lavorare in team a beneficio del Paese; dichiara quindi il voto favorevole del Gruppo in relazione alla proposta di deliberazione in discussione.

**Il Consigliere Barbagallo**, per dichiarazione di voto, esprime la posizione favorevole anche del Gruppo di minoranza.

In assenza di ulteriori interventi in merito, il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione in oggetto. Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 10 (dieci);

Voti favorevoli: n. 10 (dieci).

**Il Presidente** propone quindi di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività e sottopone tale proposta a votazione. Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 10 (dieci);

Voti favorevoli: n. 10 (dieci).

### **Il Consiglio Comunale**

Udita la proposta avente come “Approvazione Regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ” , che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Visti gli esiti delle votazioni in premessa riportati;  
Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente della Regione Siciliana;

**Delibera**

Approvare la proposta avente ad oggetto "Approvazione Regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ" , che si allega al presente atto per farne parte integrante.

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.

Alle ore 20.07 il Consigliere Palumbo abbandona l'aula. I presenti risultano pertanto n. 9 (nove).



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 26 DEL 28.7.2021

OGGETTO:	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE DI TELEFONIA MOBILE E PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE UMANA AI CAMPI ELETTROMAGNETICI FRA 0 HZ E 300 GHZ.</b>
----------	---

SETTORE:	IV – UFFICIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO
----------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso:**

**Che** l'Amministrazione Comunale ha come obiettivo primario il controllo delle emissioni atmosferiche provenienti dagli impianti di trasmissione di telefonia mobile e le relative attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici dell'intero territorio comunale;

**Che** tali emissioni suscitano preoccupazione ed allarme nei cittadini di Giardini Naxos, per i possibili effetti sulla loro salute che possono essere sia di natura biologica che di natura emotiva, generati anche dalla non conoscenza dell'inquinamento elettromagnetico;

**Che** la vigente normativa ha equiparato la rete di telefonia mobile come servizio da rendere ai cittadini e pertanto come impianti necessari alla sua diffusione, come anche alla stregua di "opere di urbanizzazione primaria";

**Che** il territorio di Giardini Naxos è stato interessato nell'ultimo decennio da continue richieste di installazione di antenne ed impianti di telefonia mobile nelle diverse zone del territorio comunale, come del resto ne continuano a pervenirne molteplici, anche in pieno centro urbano da collocare su terrazze di immobili a brevissime distanze dalle altre abitazioni circostanti;

**Considerato** che si rende necessario attuare una politica che preveda l'installazione di impianti - sorgenti di radiazione elettromagnetica in diretta connessione e nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che al rispetto delle vigenti normative statali e regionale in materia;

**Che** questo Ente non è dotato di alcuno strumento di regolamentazione della localizzazione degli impianti medesimi sul territorio comunale;

### **Atteso:**

**Che** si rende indispensabile definire, con apposito Regolamento Comunale, i criteri per la gestione

ed installazione di impianti - sorgenti di radiazione elettromagnetica ovvero per l'installazione di antenne ed impianti di telefonia mobile nelle diverse zone del territorio comunale, ponendo in essere e/o sollecitando frequentemente tutte le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici, nell'interesse della cittadinanza di Giardini Naxos;

**Vista** la bozza del Regolamento Comunale per la localizzazione e l'installazione degli impianti di telefonia mobile nelle diverse zone del territorio comunale (**Allegato A**) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 20 (venti) articoli, redatto in conformità alle vigenti normative;

### **Viste:**

- le linee guida applicative del Decreto 10 Settembre 1998 n. 21 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

- la legge 22.02.2001 n. 36, art. 8, comma 6 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

- il D.P.C.M. 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità" per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze da 100 Khz e 300 Ghz;

- il D.Lgs. 01.08.2003 n. 259;


**Visto** il vigente regolamento Enti Locali per la Sicilia,

### PROPONE

- 1) **Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- 2) **Approvare lo schema del Regolamento** per la localizzazione e l'installazione degli impianti di telefonia mobile nelle diverse zone del territorio comunale (**Allegato A**) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 20 (venti) articoli, redatto in conformità alle vigenti normative;
- 3) **Dare atto** che si prescinde dal parere contabile, atteso che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
- 4) **Disporre** che venga data ampia pubblicità al testo del Regolamento per la localizzazione e l'installazione degli impianti di telefonia mobile nelle diverse zone del territorio comunale, tramite pubblicazione sull'Albo pretorio informatico dell'Ente.

L'Istruttore Direttivo  
(Geom. Galeano Francesco)

Il Proponente





## COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

---

### PRESIDENZA I COMMISSIONE CONSILIARE

*Edilizia Privata, Urbanistica, Servizi Cimiteriali, Politiche Giovanili, Igiene e Sanità*

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SORGENTI DI RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA

### INDICE

- Art. 1 - Fonti normative e ambito di applicazione
- Art. 2 - Finalità e obiettivi
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Criteri di individuazione delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti e mimetizzazione degli impianti
- Art. 5 - Divieto di installazione degli impianti
- Art. 6 - Cartografia delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti
- Art. 7 - Piani di rete e programmi di sviluppo
- Art. 8 - Catasto degli impianti
- Art. 9 - Procedure per l'installazione e modifica degli impianti
- Art. 10 - Documentazione
- Art. 11 - Risanamento e rilocalizzazione impianti
- Art. 12 - Impianti provvisori
- Art. 13 - Dichiarazione di post-attivazione e utilizzo della potenza
- Art. 14 - Responsabilità, inadempienze e garanzie
- Art. 15 - Monitoraggio
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 - Trasparenza e diffusione delle informazioni
- Art. 18 - Obiettivi di tutela della salute
- Art. 19 - Infrastrutture su sedime stradale
- Art. 20 - Norme transitorie

## **Art. 1 - Fonti normative e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento è redatto ai sensi:

1. delle Linee guida applicative del Decreto 10 settembre 1998 n° 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana " del settembre 1999;
2. dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" di seguito "Legge Quadro;
3. del D.P.C.M. 08 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità" per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz." di seguito "Decreto Attuativo";
4. del D.lgs. 01 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" di seguito "Codice";

al fine di disciplinare le procedure per l'esecuzione di interventi relativi all'installazione, la modifica, il monitoraggio, la localizzazione ed in generale la gestione di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti radiotelevisivi e per telefonia cellulare operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di seguito denominati "impianti";

le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale ivi compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

Nel rispetto del principio di precauzione sancito dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea, la realizzazione degli impianti radioelettrici disciplinati da questo regolamento e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono con l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

In riferimento alle Forze armate e alle Forze di polizia, tenuto conto delle particolari esigenze del servizio espletato, si applica la norma speciale ad esse riservata.

L'installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui sopra è soggetto alle procedure abilitative stabilite dagli articoli 86 e seguenti del D.lgs. n. 259 del 2003 e ss.mm.ii., nonché alla procedura semplificata di cui all'art. 35, commi 4 e 4-bis della Legge n. 111 del 2011 e ss.mm.ii.

La riconfigurazione di impianti per sistemi radioelettrici è consentita nelle zone del territorio comunale, non rientranti tra quelle oggetto di esclusione di cui al successivo art. 5 del presente regolamento, dando la priorità alle aree in cui sono già presenti altri impianti.

Gli impianti, non essendo equiparabili alle costruzioni in senso stretto, non sono soggetti al rispetto dell'indice di piano regolatore relativo alle distanze da confini e da altri fabbricati previsto per le varie zone di piano; tuttavia, sono comunque soggetti al rispetto delle distanze disciplinate degli artt. 873 e 877 del Codice Civile.

Nell'installazione degli impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento, con particolare riferimento a quelle che dovessero essere emanate in tempi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 2 - Finalità e obiettivi**

L'installazione di tutti gli impianti sorgenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la vigente normativa statale e regionale.



Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui sopra, il Comune persegue le seguenti finalità e obiettivi:

1. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti anche al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; a tale scopo il Comune promuove l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o, quantomeno, all'interno di siti comuni, ove tecnicamente possibile;
2. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
3. dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze da parte dei gestori finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, ove previste per legge, alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica anche solo radioelettrica di impianti esistenti e già in possesso di autorizzazione;
4. garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Legge Quadro e relativi Decreti di attuazione, nonché della normativa Regionale applicabile in quanto espressamente indicata nella legislazione quadro nazionale. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 del presente regolamento, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
5. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
6. informare i cittadini attraverso la pubblicazione dei dati raccolti sui canali di comunicazione del Comune;
7. garantire il rispetto dei criteri stabiliti per l'attuazione delle azioni di risanamento.

### **Art. 3 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell'art. 3, comma 1, Legge n. 36 del 2001, come segue:

1. esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
2. limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 36/2001;
3. valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
4. obiettivi di qualità sono:
  - a) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8 della legge n. 36/2001;
  - b) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 36/2001 ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

- c) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- d) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- e) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- f) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- g) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- h) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- i) soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;
- j) azioni di risanamento: sono disposte dal Comune, previo parere dell'ARPA, ai fini dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente, stabilendo tempi e modalità di attuazione; le stesse sono attuate a cura e spese dei titolari;
- k) piani di rete e programmi di sviluppo: vengono trasmessi al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, dai gestori e titolari degli impianti radioelettrici oggetto della presente disciplina, essi individuano gli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti, in conformità con quanto stabilito con il presente Regolamento.

#### **Art. 4 - Criteri di individuazione delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti e mimetizzazione degli impianti**

I criteri da seguire, in ordine di priorità, per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti radioelettrici, sono i seguenti:

1. aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
2. aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
3. aree di rispetto cimiteriale;
4. altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono tecnicamente non compatibili e con i seguenti vincoli: adeguata distanza da scuole, ospedali, asili, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa in misura sufficiente a garantire che nei recettori sensibili il campo elettromagnetico rimanga il più vicino possibile ai valori di fondo.

Gli impianti radioelettrici devono essere prevalentemente collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

I proventi derivanti dai canoni di locazione andranno a costituire un apposito capitolo di bilancio vincolato all'innovazione infrastrutturale e alla digitalizzazione.

Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l'impatto ambientale degli stessi, deve essere ottimizzato l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla limitazione degli accessi anche riducendo il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa.

Compatibilmente con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni degli impianti opportunamente mimetizzati e/o mascherati che utilizzino pali o tralicci esistenti.

Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

1. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
2. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
3. integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura (co-ubicazione).

Nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro e relativi Decreti di attuazione.

#### **Art. 5 - Divieto di installazione degli impianti**

E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti disciplinati da questo Regolamento:

1. sugli immobili assoggettati alla disciplina di cui alla Parte II e Parte III del D.lgs. 22 gennaio n. 42 e ss.mm.ii., in assenza del relativo provvedimento autorizzativo e/o nulla-osta, è fatto salvo quanto previsto al punto A.24 dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;
2. su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro relative pertinenze; sono fatti salvi gli impianti diversi da quelli per emittenza radiofonica e televisiva negli impianti sportivi e nei parcheggi degli ospedali qualora il centro elettrico sia almeno 15 metri più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 metri in pianta;
3. la localizzazione di impianti per emittenza radiofonica e televisiva sugli edifici destinati a permanenze di persone non inferiore a quattro ore;

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano gli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e per gli impianti delle Pubbliche Amministrazioni dedicati ad emergenze sanitarie e di Protezione Civile.

#### **Art. 6 - Cartografia delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti**

Con apposita cartografia da integrare al presente regolamento entro 6 mesi dall'approvazione dello stesso, si procederà alla individuazione delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti.

## **Art. 7 - Piani di rete e programmi di sviluppo**

I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questo regolamento trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Amministrazione Comunale i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale o intercomunale; la trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendono apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente.

I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti.

L'Amministrazione Comunale, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici.

La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti disciplinati da questa legge e per la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'art. 87 ter del D.lgs. 259/2003, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.

## **Art. 8 - Catasto degli impianti**

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori degli impianti preesistenti devono fornire al Comune e all'ARPA la mappa completa degli impianti funzionanti esistenti sul territorio comunale correlata della documentazione descrittiva di ciascun impianto sulla base dei Format di cui ai Decreti Ministeriali del 29/01/2003 e del 22/07/2003 o dei modelli "A" e "B" di cui all'allegato 13 del D.lgs. 259/2003.

Tutti gli impianti non più in funzione, devono essere rimossi con ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese degli operatori degli impianti stessi; trascorsi 90 giorni dalla data di disattivazione dell'impianto sarà eseguita la rimozione forzata degli impianti con spese a carico del privato.

## **Art. 9 - Procedure per l'installazione e modifica degli impianti**

L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 86 e seguenti del D.lgs. 259/2003, nonché alla procedura semplificata di cui all'art. 35, commi 4 e 4 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 160 del 2010 e dal D.lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii., le procedure inerenti agli impianti disciplinati dal presente regolamento, dovranno essere telematiche ed avviate esclusivamente mediante ricorso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Fermo restando il parere tecnico radioprotezionistico dell'ARPA ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente locale competente per le procedure abilitative.

Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.

Per gli impianti soggetti alla procedura semplificata di cui all'art. 35, commi 4 e 4 bis, del d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, il Comune può adottare provvedimenti di modifica e

delocalizzazione dei medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di radio telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge 36/2001, i gestori degli impianti di cui alle lettere h) ed l) del comma 1 dell'art. 3 della legge medesima, a qualunque titolo legittimati, provvedono ad applicare entro novanta giorni dall'installazione o modifica dei medesimi, in luogo accessibile e visibile, un cartello informativo; esso contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

In ogni caso, per ogni installazione, va verificata la rispondenza alle norme in materia di impatto acustico ex Legge n. 447 del 1995, inoltre, per ogni tipologia di intervento va verificata l'applicabilità delle Norme Tecniche sulle Costruzioni in zona sismica di cui al D.M. 17 gennaio 2018.

### **Art. 10 - Documentazione**

Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto radioelettrico o per qualunque modifica dei parametri costruttivi degli stessi, il soggetto richiedente deve presentare al Comune, oltre ad apposita istanza o SCIA da redigere su apposito modello conforme agli stampati in allegato:

1. relazione di valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico (A.I.E. Analisi di Impatto Elettromagnetico), secondo quanto disposto dalla normativa vigente, relativa all'impianto medesimo, sulla scorta di una dichiarazione di responsabilità a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione quanto al rispetto degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento.
2. cartografia in scala 1:2000 e 1:5000 della zona interessata;
3. planimetrie corredate comprese in un raggio massimo di 300 m da cui si evinca anche l'altezza rispetto al suolo della base dell'impianto;
4. piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50 dell'impianto;
5. Scheda tecnica dell'impianto con indicati: il tipo di antenna, modello, dimensioni e ditta costruttrice;
6. sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
7. estratto del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente dell'area interessata;
8. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
9. autocertificazione del tecnico progettista relativa al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
10. documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, Legge n. 447 del 1995, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 227 del 2011;
11. documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13 del 1989 e del relativo D.M. n. 236 del 1989;
12. deposito del progetto ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001;
13. autodichiarazione/i del/i tecnico abilitato con l'indicazione dell'iscrizione ad albo professionale;
14. documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate (rendering), compresa una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza, e con annotazioni indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali;
15. misure per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;
16. contratto di locazione o titolo di proprietà completo dei relativi allegati;
17. copia della delibera di assemblea condominiale contenente il parere favorevole del condominio, qualora l'impianto insista su lastricato solare di un immobile condominiale;

18. copia dell'Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose di cui all' art. 14 del presente regolamento;
19. copia dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all' art. 7 del presente regolamento.

La documentazione dovrà essere redatta e firmata in formato digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005.

### **Art. 11 - Risanamento e rilocalizzazione impianti**

A seguito delle verifiche effettuate dall'ARPA, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione stabiliti dal D.M. 381/98 o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, ordina le azioni di risanamento o rilocalizzazione necessarie ritenute indifferibili ed urgenti, con oneri posti a carico dei titolari, secondo quanto contenuto nell'allegato "C" del predetto Decreto Ministeriale.

Le azioni di risanamento:

1. sono disposte dal Comune previo parere dell'ARPA, entro 90 giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;
2. possono prevedere la rilocalizzazione degli impianti;
3. sono attuate a cura e spese dei titolari.

Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, il Comune provvede alla rilocalizzazione degli impianti con oneri a carico dei titolari dei medesimi.

### **Art. 12 - Impianti provvisori**

Nel rispetto dei criteri localizzativi, in caso di comprovate e documentate esigenze, è consentita l'installazione di impianti provvisori in deroga alla disciplina di cui al presente Regolamento per la durata massima di sessanta giorni; l'ARPA esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta.

È consentita, su richiesta, una proroga del termine di durata dell'impianto per ulteriori trenta giorni, al termine della quale il gestore è tenuto a rimuovere l'impianto.

### **Art. 13 - Dichiarazione di post-attivazione e utilizzo della potenza**

Al termine dei lavori di installazione, attivazione o modifica dell'impianto, e comunque entro 15 giorni dal verificarsi, il soggetto titolare dell'impianto presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in funzione dell'impianto, specificando la data e producendo la dichiarazione del rispetto dei limiti di emissione del campo elettromagnetico e acustico e la relativa documentazione. Il Comune coinvolgerà l'ARPA per verificare che le stime di campo fornite dai gestori a seguito dell'entrata in funzione di un nuovo impianto siano conformi con i valori misurati e con quelli di legge. Ogni modifica eseguita sull'impianto dovrà essere comunicata entro 30 giorni da tale data, pena la sospensione immediata dell'esercizio dell'impianto stesso.

#### **Art. 14 – Responsabilità, inadempienze e garanzie**

Gli obblighi derivanti dall'osservanza al presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno € 1.500.000 annuale, rinnovabile fino alla disattivazione dell'impianto da consegnarsi, in copia, al Comune all'atto della presentazione della documentazione di cui all'art. 10 del presente regolamento; tale assicurazione non esclude la responsabilità dei gestori per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente al sopraindicato termine di un anno. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la realizzazione degli impianti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale di obbligo alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza, e per il ripristino dello stato dei luoghi entro i tre mesi dalla data di scadenza, ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia trasferito ad altra società subentrante.

Tale obbligo dovrà comprendere il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto. A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza della concessione. Nel caso di accertamento di installazioni o di condizioni di esercizio non conformi alle norme del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto con spese a carico del proprietario o del titolare, all'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 16 del presente regolamento dandone comunicazione alle Autorità competenti.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dalla Autorità di controllo, con le procedure previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 15 - Monitoraggio**

Il Comune persegue l'obiettivo di operare azioni di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche attraverso l'installazione di centraline di rilevamento, con le modalità tecniche di cui all' allegato B del D. M. n° 381/1998. L' ARPA coadiuverà il Comune nella individuazione dei siti da monitorare, nelle scelte della durata e della periodicità del monitoraggio. Il monitoraggio riguarderà tutte le installazioni e riguarderà sia le emissioni elettromagnetiche sia quelle acustiche. L' eventuale superamento dei livelli prescritti dal D. M. n° 381/1998 e dal DPCM 8 luglio 2003 dovrà comportare un rapido riassetto delle emissioni, in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell'area o, in caso contrario, la revoca dell'autorizzazione, con tempi e modalità definite dalla normativa vigente.

L' ARPA segnalerà ai comuni la riconfigurazione dell'impianto con tecnologie più avanzate nell'ottica di ridurre le emissioni.

#### **Art. 16 – Sanzioni**

Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza del titolo legittimante prescritto comporta, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8 mila euro a 80 mila euro, la rimozione del medesimo impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo legittimante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 50 mila euro.

Il mancato invio della documentazione di cui all'art. 10 del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste da questa legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

### **Art. 17 - Trasparenza e diffusione delle informazioni**

Il Comune assicura la divulgazione delle informazioni in suo possesso pubblicando i dati raccolti, attraverso l'attività di monitoraggio di cui all'art. 15 del presente regolamento, sul sito internet e sui canali social istituzionali dell'Ente.

### **Art. 18 - Obiettivi di tutela della salute**

Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, la società titolare dell'impianto e il gestore dovranno adottare tutte le misure di cautela necessarie al fine di assicurare la popolazione dagli effetti a lungo termine conseguenti ed esposizioni prolungate, utilizzando a tal fine le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili. Le società titolari dell'impianto e il gestore hanno l'obbligo, entro il 31/01 di ogni anno dalla messa in funzione dell'impianto di:

1. produrre una relazione, corredata dalle registrazioni automatiche, a firma di professionisti abilitati, sulla misurazione della potenza erogata dall'impianto;
2. provare di aver adottato tutte le misure di cautela necessarie e la maggior distanza possibile dai siti sensibili;
3. fornire elementi sull'effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;
4. fornire elementi valutativi sulla tempestività di adeguatezza degli aggiornamenti.

### **Art. 19 - Infrastrutture su sedime stradale**

Per la realizzazione di infrastrutture su sedime stradale gli operatori presentano al comune almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori l'esatta ubicazione degli scavi.

Il comune provvederà a concordare ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento della struttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e reinterro secondo le prescrizioni del comune.



## **Art. 20 - Norme transitorie**

Al fine di consentirne la redazione, nel rispetto dei principi previsti dalla legge e dei diritti dei cittadini e dei gestori di telefonia, l'Amministrazione Comunale dispone la sospensione del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti di telefonia mobile sia fissi che mobili, nonché la sospensione delle autorizzazioni per le modifiche agli impianti già esistenti sul territorio comunale, fino alla redazione della cartografia delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti e del catasto degli impianti di cui agli art. 6 e 8 del presente regolamento.



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 28.7.2021

### PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Giardini Naxos 31/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
(arch. Sebastiano LA MAESTRA)

### PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la copertura finanziaria di € \_\_\_\_\_ sull'intervento \_\_\_\_\_  
Cap. \_\_\_\_\_ del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 10.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
(dott. Mario CAVALLARO)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


**Il Consigliere Anziano**  
( Rita Micalizzi )



**Il Presidente del Consiglio**  
(Avv. Arcidiacono Antonella M.L.)



**Il Segretario Comunale**  
(Dott. ssa Roberta Freni )





Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_ perché immediatamente eseguibile;

**Istruttore Amministrativo**

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
(Dott. ssa Roberta Freni )

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

**Istruttore Amministrativo**

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
(Dott. ssa Roberta Freni )

\_\_\_\_\_